



Comune di Capoliveri

Isola d'Elba

SETTORE - AREA TECNICA

Ordinanza n. 11 del 14.02.2019

IL SINDACO

Premesso che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Atteso che il Comune di Capoliveri ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente ed al territorio;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti;

Visto il D.L. n. 2/2012 – convertito nella legge n. 28/2012 ed in particolare l'art. 2, recante "disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente";

Considerato che:

- ai sensi della legge 123/08, le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti e, a tal fine, devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
- il Comune di Capoliveri fornisce alle utenze, per il tramite della Società Elbana Servizi Ambientali S.p.A., affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sacchetti per la raccolta differenziata della frazione organica del tipo biodegradabile compostabile e fornisce anche sacchi trasparenti o semitrasparenti per la raccolta della frazione indifferenziata (rifiuti secchi residuali della raccolta differenziata) – sacchi per la carta;
- relativamente alla frazione organica, non è possibile conferire detti rifiuti in sacchi neri o non trasparenti poiché non sono biodegradabili, e la loro presenza comporterebbe gravi anomalie al processo di compostaggio della Frazione Organica proveniente dalla Raccolta dei Rifiuti Urbani (c.d. FORSU);
- l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti e/o di tutte le rimanenti frazioni differenziate (imballaggi in plastica e metallo – carta e cartone - vetro) non consente agli operatori di verificare la conformità dei rifiuti conferiti, cioè la loro corretta separazione per classi merceologiche omogenee, secondo le vigenti disposizioni;
- l'eventuale accettazione dei rifiuti, come sopra meglio individuati, in sacchi neri o non

trasparenti, determinerebbe gravi anomalie e disfunzioni a tutti i processi impiantistici di trattamento dei rifiuti, con potenziale declassamento della qualità delle frazioni differenziate conferite e conseguente riduzione dei corrispettivi riconosciuti da parte dei Consorzi di Filiera; questo avrebbe riflessi negativi sui costi complessivi di gestione, a discapito dell'intera Comunità;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo, da parte dell'utenza, dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura, al fine di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata nell'isola;

Visto lo Statuto vigente;

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A) del D. L. 14/2017, convertito con modificazioni della legge n. 48/2017;

Visti gli articoli 181 e 182 del D. Lgs. 152 del 3 aprile del 2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D. Lgs. 4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs 205/2010;

Visto l'art. 182.bis del D. Lgs. n. 152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D. Lgs. 205/2010;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. N. 267/2000

Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

ORDINA

a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:

1. E' fatto divieto assoluto di utilizzare o esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire al Gestore della raccolta e/o alle squadre atte alla vigilanza la verifica del corretto conferimento.
2. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica.
3. E' fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata riciclabile, quindi oggetto di conferimento nelle altre frazioni differenziate.
4. E' fatto obbligo di assicurarsi della perfetta chiusura e pulizia dei contenitori dei rifiuti forniti in comodato d'uso gratuito dal Gestore della raccolta per conto di questo Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte, a partire dal **15 Maggio 2019**.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/00, sempre che il fatto non

costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore e che per le attività commerciali, artigianali ed imprese l'importo delle sanzioni è raddoppiato.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo.

Il Gestore è obbligato a:

- provvedere ad ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
- di segnalare prontamente al Comando di Polizia Municipale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e, più in generale, con il regolamento comunale di igiene urbana, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta;

Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per **60 giorni** consecutivi sull'Albo pretorio on line del Comune di Capoliveri e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

Che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza:

- Alla Prefettura di Livorno
- All'Amministrazione provinciale di Livorno
- Alla Questura di Livorno;
- Al Comando Carabinieri di Capoliveri
- Al Comando della Guardia di Finanza di Portoferraio
- Al Comando Carabinieri di Portoferraio
- All'Arpat
- All'Azienda USL Toscana Nord Ovest
- All'Associazione Confcommercio
- All'Associazione Confesercenti
- All'Associazione Confartigianato
- All'Esa Elbana Servizi Ambientali
- Alle Associazioni presenti sul territorio di Capoliveri
- All'Associazione Albergatori Elbani
- Agli esercenti del Comune di Capoliveri
- All'Associazione Legambiente Arcipelago Toscano
- All'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Dott. Ruggero Barbetti